

Regolamento per la concessione del gratuito patrocinio e per il riconoscimento della manifestazione di interesse

Articolo 1 - Oggetto

1. Il presente Regolamento disciplina la concessione del gratuito patrocinio e il riconoscimento della manifestazione di interesse da parte dell'Ordine a manifestazioni e iniziative di interesse generale rispetto alle quali la professione assume rilevanza sotto il profilo dei valori sociali, morali, culturali e dell'immagine pubblica; nonché a quelle manifestazioni o iniziative di cui l'Ordine vuole in particolare favorire, attraverso la concessione del patrocinio o del riconoscimento della manifestazione di interesse, la continuità per il carattere qualificante della professione e l'incentivazione dell'occupazione.

2. Il patrocinio e la manifestazione di interesse costituiscono dunque attestazioni di apprezzamento, di adesione e di sostegno non economico da parte dell'Ordine a manifestazioni e iniziative ritenute meritevoli. E' infatti tra gli obiettivi dell'Ordine promuovere il consolidamento e lo sviluppo della professione e favorire tutte le iniziative intese a facilitare il progresso culturale degli/delle iscritti/e.

Articolo 2 - Soggetti richiedenti

1. Le richieste di concessione del gratuito patrocinio o di riconoscimento di manifestazione di interesse possono essere presentate da iscritti/e a qualunque Ordine regionale degli Psicologi, da singoli individui, da Enti pubblici e privati. Per quel che riguarda i soggetti richiedenti il gratuito patrocinio: se il soggetto richiedente è iscritto all'Ordine del Lazio l'evento per cui si chiede il patrocinio potrà svolgersi anche al di fuori del territorio laziale. Per gli altri soggetti, iscritti in altri Ordini o non iscritti, l'evento dovrà svolgersi necessariamente nel territorio laziale. Nel caso di soggetti richiedenti la manifestazione di interesse l'evento/Progetto per il quale viene fatta richiesta all'Ordine deve prevedere la partecipazione di iscritti all'Ordine del Lazio chiaramente desumibili dalla documentazione prodotta.

2. Il patrocinio e la manifestazione di interesse non possono comunque essere concessi a iscritti/e all'Ordine degli psicologi del Lazio che non siano in regola con il pagamento delle

quote di iscrizione e/o che siano assoggettati/e alla sanzione disciplinare della sospensione dall'esercizio professionale, per tutta la durata della sanzione. La concessione e la manifestazione di interesse non possono, altresì, avvenire a favore di soggetti (iscritti o ex iscritti) a cui sia stata comminata, nei due anni precedenti la data della richiesta, una sanzione diversa dall'avvertimento.

Nel caso di sospensione disciplinare il computo dei due anni decorre dal termine della sospensione stessa.

3. In nessun caso il patrocinio e la manifestazione di interesse sarà saranno concessio a soggetti che svolgano/avallino, in qualunque modo e a qualsiasi titolo, attività volte a favorire/incentivare l'abuso della professione e/o l'usurpazione del titolo, né a iniziative che operino in tal senso, né a soggetti che formino, promuovano o abbiano interessi, di ogni genere, nella promozione e sviluppo di figure - non psicologi - quali counselor, coach, reflector, psicopedagogisti clinici o ad esse assimilabili.

E' comunque sempre da escludersi la concessione del gratuito patrocinio o il riconoscimento della manifestazione di interesse a psicologi che concorrono a formare soggetti non psicologi all'esercizio di attività che impieghino strumenti e tecniche finalizzate all'intervento sui processi mentali, cognitivi ed emotivi dell'interlocutore, con l'utilizzo di schemi e teorie propri delle scienze psicologiche, tali da configurare la potenzialità di esercizio abusivo della professione di psicologo.

Articolo 3 - Caratteristiche delle iniziative

1. L'Ordine ritiene opportuno sostenere quelle iniziative che risultino valide e rilevanti sotto il profilo etico-culturale e scientifico-metodologico.

2. Il patrocinio e/o la manifestazione di interesse verranno pertanto concessi previa verifica della rispondenza dell'iniziativa ai seguenti criteri:

a) adeguato profilo etico-culturale del soggetto richiedente, anche in considerazione dei suoi riferimenti scientifico-metodologici;

b) finalizzazione ad obiettivi concernenti la qualità della vita, la tutela della salute, la promozione della convivenza sociale;

c) promozione e sviluppo dell'immagine professionale dello psicologo anche in riferimento ad alcune sue specifiche competenze, quali quelle previste dagli artt. 1 e 3 della Legge n. 56/89;

d) temi concernenti il profilo professionale di psicologo anche in relazione al più ampio contesto delle professioni d'aiuto;

e) gratuità della partecipazione all'iniziativa o previsione a carico dei soggetti partecipanti

di un contributo esclusivamente finalizzato alla copertura delle spese inerenti l'evento;

f) produzione di documentazione adeguata che permetta di valutare il possesso dei requisiti richiesti;

g) centralità e rilevanza dell'Area Psicologica, o benefici per i professionisti psicologi, chiaramente desumibili dal materiale allegato all'istanza (criterio richiesto solo per la manifestazione di interesse).

3. La concessione del gratuito patrocinio può essere disposta per congressi, convegni, giornate di studio, nonché per eventi formativi e/o aggiornamento, seminari ed altre iniziative che non rilascino titoli, qualifiche o abilitazioni.

4. Il riconoscimento della manifestazione di interesse può essere disposto per Progetti tesi a valorizzare la funzione psicologica e/o a generare opportunità per la professione di psicologo. In ogni caso il destinatario finale/fruitori ne dovrà beneficiare a titolo gratuito.

5. Le iniziative dovranno inoltre essere conformi ai principi del Codice Deontologico degli Psicologi Italiani e al parere del CNOP in materia di prevenzione/promozione in ambito psicologico, al decoro e alla dignità della professione, nonché essere scientificamente fondate.

6. Il gratuito patrocinio e il riconoscimento della manifestazione di interesse non possono essere concessi quando dalle finalità dell'iniziativa derivi un conflitto di interessi o un possibile pregiudizio o danno all'immagine o alle iniziative dell'Ordine.

7. In conformità a quanto disposto dall'art. 4 comma II del Regolamento per la concessione in uso delle sale dell'Ordine agli/alle iscritti/e, approvato con delibera n. 397 del 24 ottobre 2011 e s.m.i. e in ottemperanza alle citate disposizioni regolamentari non è possibile richiedere, rispetto ad una medesima iniziativa, la concessione della sala, il patrocinio e il riconoscimento della manifestazione di interesse dell'Ordine.

8. Il patrocinio potrà essere concesso anche per quelle iniziative che si svolgeranno fuori dalla Regione Lazio, fermo restando che tale concessione di patrocinio non sarà comunque utile alla concessione del patrocinio da parte del Consiglio Nazionale dell'Ordine degli Psicologi. In conformità a quanto disposto dalle "Linee di indirizzo per la concessione del patrocinio", elaborate dal CNOP, la concessione del patrocinio da parte del Consiglio Nazionale, ai sensi dell'art. 1 "è comunque subordinata al rilascio di analogo patrocinio, o comunque di parere favorevole, da parte del Consiglio Regionale o Provinciale dell'Ordine degli Psicologi sul cui territorio di competenza si svolge la manifestazione per la quale il patrocinio è richiesto".

Articolo 4 - Richiesta per il gratuito patrocinio e il riconoscimento della manifestazione di interesse

1. I soggetti richiedenti dovranno presentare apposita richiesta, indirizzata all'attenzione del/della Segretario/a dell'Ordine degli Psicologi del Lazio.

2. La richiesta, trasmessa per posta ordinaria, fax, posta elettronica o mediante compilazione di apposito form dovrà pervenire completa della documentazione necessaria per la concessione del patrocinio o per il riconoscimento della manifestazione di interesse almeno 40 giorni prima della data della manifestazione o dell'iniziativa.

È facoltà del Consiglio dell'Ordine prendere in esame le richieste di concessione di gratuito patrocinio e di riconoscimento della manifestazione di interesse pervenute anche dopo il termine dei 40 giorni suddetti.

La richiesta dovrà necessariamente contenere:

- a) le generalità complete del soggetto richiedente;
- b) il titolo, il programma dettagliato dell'iniziativa/Progetto, l'elenco dei relatori con le relative qualifiche professionali; nel caso di richiesta di riconoscimento della manifestazione di interesse l'eventuale elenco, se previsto, delle persone coinvolte con le relative qualifiche professionali e delle attività a loro attribuite all'interno del Progetto;
- c) i contenuti e gli obiettivi;
- d) la data di svolgimento dell'iniziativa/Progetto o il periodo in cui si articolerà il Progetto.

3. Solo per le richieste di riconoscimento di manifestazione di interesse inviare anche:

- la scheda analitica del Progetto dalla quale siano chiaramente desumibili tutte le fasi del Progetto e gli aspetti afferenti all'Area Psicologica;
- l'abstract del Progetto/iniziativa;
- il Bando, se esistente, al quale il soggetto richiedente intende partecipare.

Articolo 5 - Procedura per il rilascio del gratuito patrocinio e per il riconoscimento della manifestazione di interesse

1. Il gratuito patrocinio e il riconoscimento della manifestazione di interesse sono è concessi dal Consiglio dell'Ordine, previa istruttoria effettuata dal/dalla Segretario/a dell'Ordine, che potrà avvalersi degli Uffici dell'Ordine per lo svolgimento di tale attività.

2. Il/La Segretario/a dell'Ordine potrà richiedere ai soggetti ulteriori informazioni e documentazione, utili ai fini dell'istruttoria o della valutazione della richiesta di concessione del gratuito patrocinio o di riconoscimento della manifestazione di interesse.

3. Al termine dell'istruttoria, il Consiglio, nella prima seduta utile, deciderà in merito alla

richiesta di concessione del gratuito patrocinio o di riconoscimento della manifestazione di interesse sulla base degli elementi emersi.

4. Le richieste di patrocinio e di riconoscimento della manifestazione di interesse, che al termine dell'istruttoria, risultino ancora carenti rispetto ai requisiti e/o incomplete relativamente alla documentazione prevista dal presente regolamento, non saranno sottoposte al vaglio del Consiglio. Il/La Segretario/a dell'Ordine riferirà al Consiglio nella prima riunione utile.

Articolo 6 — Concessione del gratuito patrocinio e del riconoscimento della manifestazione di interesse

1. La concessione del patrocinio e del riconoscimento della manifestazione di interesse può possono avere esclusivamente carattere gratuito, non comportando alcun impegno economico né alcun coinvolgimento dell'Ordine in termini organizzativi e finanziari.

2. La concessione del patrocinio e del riconoscimento della manifestazione di interesse non comportano a carico dell'Ordine alcuna assunzione di responsabilità connessa con l'evento patrocinato o con il progetto al quale è stato fornito il sostegno dell'Ente né nei riguardi degli/le organizzatori/trici, né dei/delle partecipanti, né nei confronti di terzi.

3. Il patrocinio concesso dall'Ordine è riferito alla singola e specifica iniziativa. Il riconoscimento della manifestazione di interesse è riferito al singolo e specifico Progetto/iniziativa. In ottemperanza alle presenti disposizioni regolamentari la concessione del gratuito patrocinio e il riconoscimento della manifestazione di interesse non determinano alcuna collaborazione diretta dell'Ordine nelle varie fasi delle iniziative e dei Progetti.

4. A seguito della sola concessione del gratuito patrocinio, il soggetto richiedente potrà apporre il logo dell'Ordine esclusivamente su manifesti, locandine, pieghevoli, pubblicazioni e materiale divulgativo strettamente legati all'evento.

5. L'utilizzo improprio del logo dell'Ordine comporta la revoca della concessione del patrocinio.

Articolo 7 - Revoca del gratuito patrocinio e del riconoscimento della manifestazione di interesse

1. Nel caso in cui vengano apportate modifiche o variazioni all'iniziativa o al Progetto che ha ottenuto la concessione del gratuito patrocinio o il riconoscimento della manifestazione di interesse, il soggetto richiedente dovrà darne immediata comunicazione (in ogni caso ventiquattro ore prima dell'inizio dell'evento) al Consiglio dell'Ordine che si riserva,



qualora necessario, di riesaminare la richiesta.

2. Il patrocinio o la manifestazione di interesse potrà essere revocato dal Consiglio nel caso in cui l'iniziativa, a seguito delle sopravvenute modifiche, risultasse non rispondente ai criteri dettati dall'Ordine con il presente Regolamento.

Articolo 8 - Entrata in vigore

1. 1. Il Presente regolamento entrerà in vigore dal giorno della sua approvazione.